



Sent. 23/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Laura De Rentiis, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2,

D.lgs n. 174/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. **30821** del registro di segreteria, con

il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice

monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di

giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, a

Crédit Agricole Italia S.p.a., con sede legale in Parma (PR), via

Università, 1 (Codice fiscale: 02113530345, partita IVA:

02886650346); PEC: segreteriage-nerale@pec.credit-agricole.it

(indirizzo verificato sul registro INIPEC doc. 1), quale

successore, a partire dal 24 aprile 2022, di Credito Valtellinese

S.p.A. (codice fiscale/partita IVA: 000432690140), a seguito di

fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima, in

persona del legale rappresentante pro tempore, istituto bancario

evocato in qualità di tesoriere del Comune di Asso (CO), un

termine perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art. 226

d.lgs. n. 267/2000, per l'annualità 2019, nonché di applicare,

in caso di grave ed ingiustificato omesso adempimento entro il

	termine fissato con il medesimo decreto, la sanzione pecuniaria	
	prevista dall'art.141, comma 6, D.Lgs. n.274/2016;	
	Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia	
	contabile;	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Udito, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025, con	
	l'assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, il Pubblico	
	Ministero dott. Cristian Pettinari.	
	FATTO E DIRITTO	
	Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto del 3 gennaio 2025 è stato fissato il termine di 90	
	giorni per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi	
	finanziari sopra indicati da parte dell'Agente Contabile	
	all'amministrazione comunale e il successivo termine di 60	
	giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa	
	Sez. Giurisdizionale.	
	L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione	
	dei conti giudiziali entro il termine assegnato e con decreto in	
	data 3 febbraio 2025 è stata fissata la Camera di consiglio del 4	
	febbraio 2025 con la partecipazione della Procura Regionale, per	
	la discussione del giudizio.	
	2	

	All’odierna udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto	
	della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha	
	chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia	
	del contendere.	
	Ad ogni modo, il presente giudizio di resa del conto è limitato	
	alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto	
	(artt. 141 e ss. c.g.c.), ogni valutazione di merito sul conto	
	depositato (art. 140 c.g.c.) sarà oggetto di specifica disamina da	
	parte del Magistrato istruttore individuato ai sensi dell’art. 145	
	c.g.c..	
	Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più	
	recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il	
	giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al	
	giudizio di conto, <i>“...ha natura giurisdizionale, la quale è</i>	
	<i>ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e</i>	
	<i>che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la</i>	
	<i>pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non</i>	
	<i>appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c. ”</i>	
	(si veda Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve	
	procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di	
	estinzione per cessata materia del contendere.	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica,	
	3	

dichiara

estinto il giudizio per la resa del conto n. **30821**, per cessata
materia del contendere sul giudizio di resa del conto ai sensi
dell'art. 141 c.g.c..

Nulla per le spese.

Trattiene gli atti nella veste del Magistrato relatore, individuato ai sensi dell'art. 145, secondo comma, c.g.c., per l'esame del conto depositato.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.

Il Giudice Designato

(Laura De Rentiis)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 06/02/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Federica Dainotti)

